



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 28/07/2020

### FATTO

La ricorrente, cointestataria di n. 4 buoni fruttiferi della serie P/Q, emessi il 28.01.87, due per il valore nominale di lire due milioni, due per il valore nominale di lire cinquecentomila, lamenta che all'atto del rimborso, con riguardo al conteggio dei rendimenti maturati dal 21° al 30° anno, l'intermediario corrispondeva un importo liquidato in base al tasso d'interesse della serie "Q", previsto soltanto fino al 20° anno come da timbro apposto a tergo, anziché sul diverso e maggiore tasso di riferimento stampigliato sul retro dei buoni e riferito all'originaria serie P. Insoddisfatta dell'interlocuzione preliminare al ricorso, si rivolge all'Arbitro chiedendo di condannare l'intermediario al pagamento di quanto spettante secondo la tabella riportata sul retro del titolo per ogni bimestre maturato dal 21° al 30° anno e dunque alla liquidazione dell'importo corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto già erogato.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce che:

- i buoni in esame sono "ordinari" ed appartengono alla serie "Q", istituita con DM Tesoro del 13.06.1986;
- più precisamente, sono stati emessi – in ossequio a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del DM – mediante l'utilizzo dei moduli della precedente serie "P", con l'apposizione di due timbri: un timbro sul fronte del titolo, recante la serie del buono, (senza dunque possibilità di equivoco da parte del risparmiatore circa la serie di appartenenza) e un timbro sul retro del titolo, recante i nuovi tassi di interesse e l'appartenenza alla serie "Q";



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- venivano correttamente apposti i timbri sul modulo del buono (ex serie "P") provvedendo alla liquidazione come buono di serie "Q" al pari di quello in possesso del medesimo ricorrente e in ossequio alle prescrizioni di cui al DM;
- il timbro apposto sostituisce in toto ogni scritta sottostante;
- i ricorrenti prescindono totalmente dal fatto che sul buono sono stati più volte, sia sul fronte che sul retro, impressi i timbri indicanti chiaramente che appartengono alla serie "Q/P" e sorvolano sul fatto che la disciplina dei rendimenti dei buoni serie "Q/P" è contenuta nel DM n. 148 del 13.06.1986 che, pubblicato in G.U., avrebbe dovuto essere conosciuto dal ricorrente stesso;
- all'atto della sottoscrizione del buono, il relativo titolare avrebbe potuto e dovuto chiarire ogni eventuale dubbio sul rendimento degli stessi, usando la normale diligenza. L'affidamento del ricorrente risulta, pertanto, infondatamente invocato, in quanto il sottoscrittore del buono in esame conosceva tutti i tassi di rendimento di tali buoni (applicabili all'intera durata trentennale del Buono), come stabiliti dal DM o, comunque, avrebbe potuto conoscere tali tassi, usando la normale diligenza (al riguardo, cita e allega: Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Tribunale di Milano n.10105 del 07 novembre 2019);
- la conoscenza delle caratteristiche dei Buoni è affidata dal legislatore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; la pubblicazione in Gazzetta del D.M. 13 giugno 1986 ha, dunque, assolto pienamente alla funzione di trasparenza;
- veniva riconosciuto al ricorrente esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM, come indicato nelle tabelle allegate al DM medesimo. In particolare, sono stati corrisposti, sino al 20° anno gli interessi composti calcolati ai tassi indicati dal DM (8%, 9%, 10,5% e 12%) e, per il periodo dal 21° al 30° anno, l'importo, calcolato – sempre secondo il tasso indicato dal DM – per ogni bimestre, nella misura dell'interesse (semplice) sul tasso massimo raggiunto del 12%;
- è errato il riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione a S.S. U.U. n. 13979/07, perché la detta sentenza aveva ad oggetto un buono fruttifero postale sul quale, sin dal momento della sua emissione, per un errore da imputarsi all'operatore postale, era stato apposto un timbro riportante erroneamente l'indicazione della serie e dei rendimenti di una tipologia non più in emissione già al momento della sottoscrizione del titolo. Ciò dedotto, l'intermediario chiede al Collegio di rigettare il ricorso. La ricorrente, con memorie di replica, ribadisce che, sul buono in oggetto, non sono specificati i rendimenti da applicarsi per il periodo successivo al 21° anno, così, in assenza di qualsiasi altra indicazione, ha chiaramente fatto affidamento sulla validità delle condizioni economiche riprodotte sul titolo stesso con riferimento agli anni successivi al 20° anno.

## DIRITTO

La domanda della ricorrente è relativa all'accertamento delle corrette condizioni di rimborso dei buoni fruttiferi sottoscritti.

I titoli in esame appartengono tutti alla tipologia di buoni per i quali sono stati utilizzati i moduli cartacei della "serie P" e sui quali è stato apposto il timbro recante la dicitura "SERIE Q/P", ai sensi dell'art. 5 del D.M. Tesoro del giugno 1986: "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sulla parte anteriore dei titoli risulta apposto un timbro con la dicitura “Serie Q/P” mentre sulla parte posteriore del buono stesso risulta apposto un timbro modificativo del tasso di interesse fino al 20° anno. Non si rinvencono sovrascritture relativamente alla disciplina dei tassi di interesse con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

L'intermediario resistente si oppone alle pretese avanzate nel ricorso evidenziando che, con l'apposizione del timbro sostitutivo, risultano applicabili interamente, e dunque anche per il periodo successivo alla scadenza ventennale, i rendimenti previsti dal DM Tesoro suddetto e dalla tabella allo stesso allegata. Tale tabella esplicitamente riferisce il rendimento del 12% anche per ogni successivo bimestre maturato a decorrere dal ventesimo anno dall'emissione del buono sino al trentesimo anno, anche se manca un analogo riferimento in tal senso sui buoni.

Tale eccezione non può essere accolta.

Ed, infatti, il Collegio rileva, in termini generali, che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza civile e dell'Arbitro, “il collocamento dei buoni dà luogo alla conclusione di un accordo negoziale tra emittente e sottoscrittore e che, nell'ambito di detto accordo, l'intermediario propone al cliente e quest'ultimo accetta di porre in essere un'operazione finanziaria caratterizzata dalle condizioni espressamente indicate sul retro dei buoni oggetto di collocamento, i quali vengono compilati, firmati, bollati e consegnati al sottoscrittore dall'ufficio emittente” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 e, ex multis, Coll. di Roma, n. 21224/18). Tuttavia, è stato precisato che i BFP debbono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 27809/2005). Ne deriva l'affermazione secondo cui “la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente” (cfr. Coll. di Coord., n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18). A tutto quanto detto consegue che: i) le condizioni contrattuali riportate sul titolo possono essere modificate con provvedimento normativo successivo alla emissione titolo; ii) deve escludersi che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note all'atto della sottoscrizione (cfr. Coll. di Roma, dec. n. 21185/18).

Tale orientamento è stata di recente confermata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 6142/2020 la quale, esaminando la questione relativa al rendimento dei BFP della serie Q/P relativamente agli anni dal 20<sup>a</sup> al 30<sup>a</sup>, ha ritenuto che, in mancanza di una piena e corretta eterointegrazione, prevale l'esigenza tutela dell'affidamento del sottoscrittore su quanto convenuto con la controparte. Va quindi riconosciuto al sottoscrittore, secondo quanto indicato sul titolo per la pregressa serie “P”, il rendimento bimestrale espresso in valore assoluto (più vantaggioso di quello della serie Q in termini percentuali).

Pertanto la richiesta di parte per gli anni dal 21° al 30° merita accoglimento, anche se la liquidazione deve avvenire al netto della trattenuta fiscale prevista per tali buoni secondo le norme speciali vigenti al momento dell'emissione.

**P.Q.M.**

**In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO